

Registrazione di Atto Privato

Il 16/09/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TWD , serie 3 , numero 738

data di stipula: 14/07/2026

ident.vo telematico: TWD26L000738000TK per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: SCHNCL87R25B354B

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92288740928				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

VERBALE DI ASSEMBLEA COSTITUTIVA

Associazione "Qarth"

In data 14/07/2026, alle ore 18, presso la **sede legale dell'Associazione**, sita in Quartucciu (CA), nella via Tunisi n. 14, si riuniscono i soci fondatori dell'Associazione denominata "Qarth".

in Quartucciu (CA), nella via Tunisi n. 14, si riuniscono i soci fondatori dell'Associazione "Qarth".

Assume la presidenza dell'assemblea il Sig. Nicola Schirru, il quale constata che sono presenti i soci fondatori e che l'assemblea è validamente costituita.

Viene nominato segretario verbalizzante la Sig.ra Ulleri Ottavia.

Ordine del giorno:

1) Adeguamento dello Statuto alle osservazioni formulate dall'Ufficio RUNTS della Regione Sardegna con nota prot. n. 13535 del 29 maggio 2026; 2) Approvazione del nuovo testo statutario.

Deliberazioni:

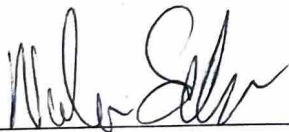
dopo ampia discussione, l'assemblea, all'unanimità delibera quanto segue:

L'Assemblea, preso atto delle osservazioni formulate dall'Ufficio RUNTS della Regione Sardegna, delibera all'unanimità di modificare lo Statuto sociale nei seguenti punti:

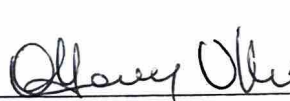
- adeguamento della denominazione sociale alle prescrizioni dell'art. 35, comma 5, del D.lgs. 117/2017 mediante inserimento della dicitura "**Associazione di Promozione Sociale**" e dell'acronimo "**APS**";
- introduzione della clausola disciplinante il caso di parità dei voti all'interno del Consiglio Direttivo. La clausola di cui all'art. 21 dello statuto specifica che "*In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente prevale il voto del Vicepresidente*";
- approvazione del testo coordinato dello Statuto allegato al presente verbale.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 20-00.

Il Presidente



Il Segretario



AGENZIA ENTRATE
UFFICIO DI CAGLIARI 1
Registrato il 16.09.2026 al n. 738
ESENTE 



QARTH
La Città Madre

Statuto dell'Associazione "QARTH"

Articolo 1. Costituzione e Denominazione.

È costituita in Quartucciu (CA), ai sensi del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 e s. m. (Codice del terzo Settore) e dell'art. 118, comma IV, Costituzione italiana, l'Associazione denominata "Qarth", d'ora in avanti Associazione.

L'Associazione intende iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" ai sensi dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" (APS), successivamente e solo in co- stanza d'iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Qarth Associazione di Promozione Sociale", con acronimo "Qarth APS". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria.

Articolo 2. Sede.

La sede dell'associazione è fissata presso il comune di Quartucciu (CA), nella via Tunisi n. 14.

Il trasferimento della sede, purché essa permanga nel distretto dell'area metropolitana di Cagliari, non comporta la necessità di modifica statu- taria e potrà essere effettuato con semplice delibera dell'assemblea dei soci.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto di quanto disposto dalla legge del Terzo Settore, dalle Leggi regionali di attuazione dello stesso e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Con delibera dell'assemblea dei soci potranno anche essere istituite o soppresses sedi secondarie e/o distaccamenti operanti sia in Italia che all'Estero.

Articolo 3. Finalità ed Attività.

L'associazione si propone di esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Pertanto, le attività di interesse generale che si intendono attuare, in osservanza dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, di cui alle lett. f), i), l), o), k), si concretizzano in:

- a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni promuovendo iniziative idonee alla gestione, tutela, valorizzazione di siti di interesse culturale non gestiti da altri enti pubblici e privati siti sul territorio della Sardegna;
- b) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali e di progettazione e servizi grafici, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) organizzare e gestire di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso attraverso percorsi di divulgazione e conservazione della memoria storica nonché di educazione alla legalità e di contrasto al disagio sociale, alla devianza e alla criminalità;
- d) promuovere periodicamente visite ai musei e ai monumenti, incontri con personalità della cultura e dell'arte, conferenze di arte e di storia per maggior conoscenza del patrimonio artistico collaborando altresì ad iniziative inerenti ad esposizioni, rassegne, etc.;
- e) promuovere e facilitare, anche con la diretta partecipazione, l'istituzione di nuovi musei o raccolte di beni culturali, acquisti, lasciti, do- nazioni, e depositi di opere d'arte e cimeli, onde incrementare le collezioni esistenti, nonché prestare ogni opportuna assistenza per le pratiche relative;
- f) organizzare corsi, seminari convegni per la realizzazione di attività e/o eventi che presentino connotati formativi ed abbiano una ricaduta sui cittadini;
- g) collaborare con enti pubblici e/o privati, università e istituti di alta formazione per ogni e qualsiasi iniziativa possa avere una valenza sociale nell'ambito del proprio settore di intervento, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, formazione universitaria e post-universitaria mediante la promozione di attività curriculari, con rilascio di CFU in ambito artistico/culturale.



In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'associazione Q-Arth si propone di:

- 1) richiamare l'attenzione delle istituzioni e degli Enti territoriali, pubblici e privati, affinché riconoscano l'importanza del patrimonio artistico e culturale della Sardegna in quanto memoria storica per l'intera collettività, nonché dare loro un contributo all'individuazione delle risorse utili per la realizzazione delle varie iniziative, nonché di ogni altra realtà museale e non, ma di rilevanza storico/culturale, dislocata sul territorio per cui la cui valorizzazione l'associazione intende operare;
- 2) favorire l'inclusione in attività lavorative per i soggetti sottoposti a pene alternative, da impiegare nella manutenzione dei siti culturali e nella gestione delle diverse iniziative poste in essere, e, inoltre, nella sperimentazione di attività lavorative socialmente utili;
- 3) suggerire spazi idonei per l'esposizione di manufatti, elaborati grafici, informativi, culturali, artigianali ed artistici;
- 4) promuovere e facilitare la diffusione e la conoscenza dei beni culturali, nonché fornire opportuna assistenza per eventuali pratiche relative a donazioni e depositi di opere d'arte e cimeli tendenti ad incrementare la collezione dei Musei cui i quali andrà a collaborare;

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Al riguardo l'Associazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia, potrà compiere tutte le operazioni necessarie o utili per il raggiungimento dei propri scopi.

Ulteriormente potrà acquistare, vendere, ricevere in donazione, permutare e amministrare beni mobili e immobili e beni mobili registrati, nonché partecipare, associarsi e promuovere la costituzione di Associazioni, Fondazioni, Comitati e Consorzi.

L'associazione, inoltre, per la realizzazione delle attività istituzionali e dei progetti di gestione e valorizzazione del patrimonio culturale e museale, può avvalersi di personale retribuito, anche tra i propri soci.

L'assunzione o l'incarico dei lavoratori avviene nel rispetto delle normative vigenti in materia di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo, con applicazione dei CCNL di riferimento e degli obblighi previdenziali assicurativi.

Il rapporto di lavoro con i soci è consentito purché coerente con il divieto di distribuzione di utili e con la tracciabilità dei costi, risultando funzionale alle finalità sociali dell'associazione, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore. La scelta, gestione e organizzazione del personale rientra nelle competenze del Consiglio Direttivo, che provvede a deliberare in merito alla selezione, all'inquadramento contrattuale e al trattamento economico, a valere sulle risorse dell'associazione o su contributi derivanti da enti pubblici o privati.

Articolo 4. Soci.

Il numero dei Soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle, purché ne accettino lo Statuto e ne condividano gli scopi.

L'Associazione assicura il rispetto dei principi di democraticità, uguaglianza dei diritti degli associati e non discriminazione.

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, a cui è richiesta una spiccata attitudine alle attività svolte dall'Associazione.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata al versamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri. Ciascun associato ha diritto a un voto in Assemblea (art. 24 CTS). Non sono ammesse categorie di associati con diritti diversi, in particolare quanto al diritto di voto.

Il Consiglio direttivo potrà attribuire, a suo insindacabile giudizio, la qualifica di socio Sostenitore a persone fisiche che offrano sostegno finanziario, di particolare rilevanza, alla Associazione.

I soci ordinari hanno diritto di: a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; c) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata; d) Prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia entro 30 giorni dalla richiesta presentata in forma scritta. La richiesta di accesso alla documentazione può essere indirizzata a qualsiasi consigliere.

Gli associati hanno il dovere di: a) rispettare il presente statuto e il regolamento interno; b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro; c) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota sociale è intransmissibile e non rivalutabile.

L'importo delle quote associative è fissato, ogni anno, dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.



Articolo 5. Domanda di adesione, ammissione o perdita della qualità di associato.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi a rispettare il presente Statuto e ad osservare le delibere adottate dagli Organi dell'associazione.

L'ammissione a socio è subordinata alla decisione del Consiglio Direttivo, adottata con provvedimento motivato nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione. Il rigetto deve essere comunicato all'interessato.

Il mancato pronunciamento del Consiglio Direttivo dopo 90 (novanta) giorni dal ricevimento della domanda di ammissione a socio equivale al rigetto della stessa.

La qualità di associato è intrasmissibile a terzi e non dà alcun diritto sul patrimonio associativo dell'Associazione.

La qualità di associato si perde: a) per recesso volontario da comunicarsi per iscritto al consiglio Direttivo. Il recesso avrà effetto dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo. Il socio recedente rimane obbligato per le obbligazioni sociali assunte fino al giorno del recesso; b) per morosità, in caso di mancato pagamento della quota annuale di associazione, decorso il termine ogni anno dal Consiglio Direttivo per il rinnovo della quota medesima; c) per esclusione deliberata, a seguito di comportamento contrario allo Statuto associativo od ostile all'Associazione stessa, dal consiglio Direttivo con decisione motivata, sentito previamente l'interessato; d) per mancata partecipazione alle attività dell'Associazione per un periodo superiore ai 12 mesi.

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione; l'Assemblea decide in via definitiva nella prima seduta utile.

Articolo 6. Patrimonio ed Entrate dell'Associazione.

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.lgs. 117/17- CTS, il patrimonio è costituito da beni immobili e mobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici e Privati o persone fisiche, da titoli e valori mobiliari pubblici e privati ed altri beni e valori suscettibili di valutazione economica, dagli avanzi netti di gestione.

L'Associazione potrà ricevere eredità (e legati) previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, da farsi con beneficio di inventario.

A norma delle leggi vigenti il patrimonio, oltre agli eventuali vincoli derivanti dagli atti di donazione e/o dai legati, può essere "destinato" a particolari finalità di carattere istituzionale con delibera del Consiglio Direttivo.

Le entrate dell'associazione sono costituite, tra l'altro da: 1) quote associative; 2) erogazioni liberali; 3) entrate derivanti da incontri, convegni, congressi organizzati, patrocinati o incentivati dall'Associazione; 4) proventi derivanti dallo svolgimento di attività di raccolta pubblica di fondi e anche commerciali, seppur occasionali, nel rispetto della normativa di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore in merito, per la tipologia di associazione; 5) contributi, erogazioni, sovvenzioni, convenzioni e lasciti di natura pubblica o privata; 6) ogni altra forma di entrata.

Questi potranno essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione della Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi né a causa di morte.

È fatto divieto della distribuzione anche indiretta del patrimonio utile, avanzi di gestione, fondi e riserve, per quanto previsto dall'art. 8 comma 2 del CTS.

Articolo 7. Organi dell'Associazione.

L'associazione si compone dei seguenti organi:

1 L'Assemblea dei soci; 2 il Consiglio Direttivo; 3 il Presidente e il Vicepresidente;

4 l'Organo di Controllo anche monocratico in conformità a quanto disposto dall'art. 13 del presente Statuto.

Tutte le cariche sono gratuite salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. È altresì gratuita l'attività dei componenti dell'Associazione, la quale viene prestata con spirito di solidarietà ed in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro. È fatto salvo quanto previsto dal CTS in tema di eventuali emolumenti nei casi consentiti dalla legge.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

L'Assemblea è composta da tutti gli associati, è l'organo sovrano dell'associazione stessa, è il massimo organo deliberativo ed ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi dell'associazione.

Essa è costituita da tutti gli Associati in regola con il pagamento delle quote.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo dei soci ne ravvisino l'opportunità.



L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione e in particolare:

- 1) approva il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
- 2) elegge il Presidente dell'associazione ed elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e degli eventuali Organo di controllo e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 3) delibera l'eventuale regolamento interno, dei lavori assembleari e le sue variazioni;
- 4) delibera le eventuali quote associative;
- 5) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; 6) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, con relativa devoluzione del patrimonio.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente che viene assistito dal Segretario per la redazione dei relativi verbali che può essere scelto anche fra i non soci. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le Assemblee saranno presiedute dal Vicepresidente.

Articolo 8. Convocazione dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione della Assemblea ordinaria, unitamente all'ordine del giorno, deve essere trasmesso, a cura del Presidente, a tutti gli associati e dovrà pervenire ai medesimi con almeno cinque giorni di anticipo, a mezzo comunicazione scritta, anche e-mail, apposito volantino informativo o pubblicazione sul programma delle attività.

In caso di convocazione straordinaria dell'Assemblea, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'assemblea ordinaria e straordinaria si può svolgere con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la partecipazione personale o per rappresentazione di almeno la metà degli associati e deliberano con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

La medesima è valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti, e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti, siano essi presenti o rappresentati con specifico mandato.

Per le modifiche dello statuto, è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci ed occorre il voto favorevole di più di 2/3 (due terzi) degli associati in prima convocazione e di 1/3 (un terzo) in seconda convocazione. Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

Ciascun Associato ha il diritto ad un voto. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci mediante delega. Non è ammesso il diritto di voto per corrispondenza.

Ciascun Associato può delegare la sua partecipazione in Assemblea solo ad altri Associati.

Articolo 9. Consiglio direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti non inferiore a 3 (tre) e non superiore a nove (9) e ha il compito di amministrare l'Associazione occupandosi della gestione ordinaria e straordinaria, di predisporre il programma annuale di attività dell'Associazione curandone l'attuazione, di redigere il rendiconto annuale e il preventivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, i suoi membri sono sempre rieleggibili.

Ogni membro del Consiglio Direttivo può presentare le sue dimissioni in qualsiasi momento, con preavviso di 30 (trenta) giorni. In caso di dimissioni di un singolo membro del Consiglio Direttivo, qualora sia mantenuto in ogni caso il numero minimo previsto di tre componenti, è facoltà del Presidente nominare fra i primi dei non eletti o comunque fra i Soci, la cui durata in carica equivarrà al termine residuo del mandato del suo predecessore dimessosi. La nomina sarà ratificata nella prima Assemblea Associativa successiva.

Ogni membro del Consiglio Direttivo in caso di assenze ingiustificate per almeno 3 (tre) volte consuntive, decade dalla carica e viene sostituito tra i primi dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo si considera decaduto in caso di mancanza del numero minimo previsto di tre componenti del Consiglio medesimo. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

I membri del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore.



QARTH
La Città Madre

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vicepresidente, il Segretario ed eventuale Tesoriere. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
2. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
3. predisporre il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo, e l'eventuale bilancio sociale;
4. deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione dei soci;
5. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
6. provvedere agli affari di ordinaria amministrazione non spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Articolo 10. Convocazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola almeno 4 (quattro) volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Non sono ammesse deleghe.

Articolo 11. Presidente e Vicepresidente.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni. Il suo mandato è sempre rinnovabile.

Ha rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle rispettive determinazioni.

Il Presidente ha la facoltà di proporre al Consiglio la nomina di un Vicepresidente. Questi sostituirà il Presidente nei casi di impossibilità temporanea o sua assenza.

Il Presidente potrà delegare parte dei propri poteri al Vicepresidente o ad un membro del consiglio direttivo, previa delibera assembleare.

Articolo 12. Presidente Onorario.

L'Assemblea può attribuire la qualifica di "Presidente Onorario" a persone di particolare prestigio e che rechino lustro all'Associazione.

Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo come "esperto", ma senza diritto di voto. Non fa parte della compagine associativa.

Articolo 13. Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato esclusivamente al ricorrere dei requisiti previsti dall' art. 30 del Codice del Terzo Settore. L'Organo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Istituzione e sul suo concreto funzionamento. Il Sindaco che senza giustificato motivo non partecipa, in un esercizio sociale a due riunioni del Collegio, decade dall'ufficio.

Il Revisore unico o il Collegio dei revisori sono nominati dall'Assemblea dei Soci. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti eletti anche tra i non soci e, se scelti fra i soci, nel rispetto della normativa sulla incompatibilità così come disciplinata dal presente Statuto. L'Organo dura in carica tre anni e può essere rieleggibile.

Il Collegio elegge al suo interno il Presidente, che deve possedere i requisiti di legge per l'esercizio della carica.



QARTH
La Città Madre

Articolo 14. Esercizio Sociale, bilancio d'esercizio, scritture contabili, bilancio sociale.

L'esercizio sociale decorre dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) di dicembre di ogni anno.

Al termine dell'esercizio, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del rendiconto annuale da presentare all'Assemblea che deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio unitamente al preventivo per l'anno in corso.

Il Consiglio Direttivo provvede altresì alla redazione del bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi, degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico-gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Esso deve essere approvato dall'Assemblea sociale nei termini e secondo le modalità previste dalla legge.

Se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, con le previste dalla Legge.

Il bilancio sociale può essere redatto anche se non vi è obbligo di legge, qualora il Consiglio Direttivo dell'Associazione lo ritenga opportuno. Gli avanzi di gestione risultanti dal rendiconto annuale sono destinati alla realizzazione delle attività istituzionali dell'Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 15. Informativa sociale.

Il bilancio di esercizio, le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti gli associati aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito internet dell'associazione. Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori a 100.000,00 euro, o al diverso limite stabilito dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o sul sito internet della Rete Associativa cui si aderisce.

Articolo 16. Divieto di Distribuzione degli Utili.

L'Associazione non ha fini di lucro. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 17. Durata e Scioglimento.

L'associazione ha durata a tempo indeterminato, salvo diversa decisione dell'Assemblea. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo Settore accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l'ufficio del Registro unico nazionale presso il quale l'ente è iscritto affinché provveda ai sensi del codice civile.

Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione all'ufficio del Registro unico nazionale del terzo Settore per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro.

L'Associazione devolverà l'eventuale patrimonio residuo ad altri Enti del Terzo Settore con finalità identiche o analoghe, o ad altre associazioni di volontariato o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale salvo diversa destinazione imposta dalla Legge sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.



Articolo 18. Controversie.

La decisione su qualsiasi controversia che possa sorgere tra gli associati o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominare da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo di comune accordo.

In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del Tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro. Gli arbitri decidono entro 60 giorni dalla nomina.

Resta in ogni caso salvo il diritto di adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria; sono escluse dall'arbitrato le materie non compromettibili per legge.

Articolo 19. Disciplina Normativa di Rinvio.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia di enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016 n. 106 ed il D. lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Firme dei soci fondatori:

Maria G.
Antonio Olivero
Luca A.
Anna Maria
Roberto Delella
Giulia Seanti
Saul S.
